

CREDITI DI LAVORO E VIS ATTRACTIVA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE

di Daniela CERVELLERA*

Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro
Sentenza del 6/11/2014
(Pres. dott. G. Castellaneta; Cons. Est. dr.ssa A. Arbore)

In caso di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, o di sottoposizione dello stesso a procedure assimilabili, perdura la competenza del giudice del lavoro per le domande che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive mentre opera l'attrazione nel foro fallimentare per quelle dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.

[Omissis]

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza del 29.11.09, il Tribunale del Lavoro di Trani rigettava la domanda proposta da D.G. con ricorso proposto, in data 26.11.06, nei confronti della C.A.d.D.P., per la condanna della stessa al pagamento di € 17.235,46, a titolo di indennità di funzione.

Con ricorso del 3 maggio 2010 interponeva appello il D.G..

In corso di causa l'appellata veniva sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria e si costituiva quindi a mezzo del Commissario Straordinario.

L'appello è improseguibile.

Infatti, come da costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C., in caso di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, o di sottoposizione dello stesso a procedure assimilabili l'affermazione ricorrente è (ex multis cfr. Cass. n. 11674/05): "Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come in caso

* Avvocato, Dottore di ricerca (Ph D).

di dichiarazione di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna di pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.

Per le prime va riconosciuta, così come nel caso di fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - invece che, come nel caso di fallimento, l'attrazione della domanda nel foro fallimentare - per la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 209 legge fallimentare» (Cass. 20 luglio 1995 n. 7907)».

Alla stregua di quanto sopra, in presenza di incontestabili riscontri documentali della situazione de qua, va dichiarata l'improseguibilità del giudizio. La particolarità dei motivi della decisione giustifica la compensazione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari
sezione lavoro

dichiara improseguibile l'appello proposto da D.G., con ricorso depositato il 3 maggio 2010, avverso la sentenza resa in data 29.11.09 dal giudice del lavoro del Tribunale di Trani nei confronti della C.A.d.D.P.;
compensa le spese di gravame.

[Omissis]

NOTA

Sommario: 1. Difetto temporaneo di giurisdizione. 2. I criteri di ripartizione della competenza. 3. Stato di insolvenza e fallimento.

1. Difetto temporaneo di giurisdizione

La Corte di Appello di Bari - chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione proposta da un lavoratore dipendente della C.A.d.D.P. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, di rigetto della domanda volta ad ottenere il pagamento di € 17.235,46 a titolo di indennità di funzione - ha dichiarato improseguibile l'appello essendo intervenuta, in corso di causa, sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'appellata.

I Giudici del gravame - ritenuta tale sentenza assimilabile a quella dichiarativa del fallimento del datore di lavoro - hanno rilevato il «difetto temporaneo di giurisdizione» operante nel corso della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, trattandosi, nella specie, di domanda diretta «alla condanna di pagamento di somme di denaro».

Diversamente che per una domanda finaliz-

zata ad una pronuncia di mero accertamento oppure costitutiva del rapporto di lavoro, per le quali perdura la competenza del giudice del lavoro, nella fase amministrativa di accertamento, come nel caso di fallimento, la domanda - in quanto costituisce la premessa ed il mezzo tramite il quale deve essere accertato l'obbligo vantato nei confronti del fallimento - non può essere proposta né può proseguire innanzi all'Autorità giudiziaria adita, operando la *vis attractiva* del foro fallimentare (ex art. 24, co. 1, legge fallimentare)¹.

Tale criterio è sotteso all'esclusività del procedimento di accertamento del passivo - regolamentato dagli artt. 92 e ss. l.f. - e presuppone la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare sia per le azioni che derivano dal fallimento² che per quelle derivanti da rapporti di lavoro.

Riguardo a queste ultime la giurisprudenza di legittimità³ ha effettuato un distinguo tra le azioni meramente accertative e costitutive del rapporto di lavoro e le domande del lavoratore tese al riconoscimento del

credito. Nel primo caso è stata riconosciuta la competenza funzionale del Giudice del lavoro con riguardo, in particolare, alle domande aventi ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la legittimità della risoluzione dello stesso, nonché la reintegrazione nel posto di lavoro o la prosecuzione del rapporto, per le altre, invece, si è ritenuto sussistesse la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare, trattandosi di diritti patrimoniali da rivendicare al passivo fallimentare.

2. I criteri di ripartizione della competenza

Sul punto la giurisprudenza di legittimità⁴ si è orientata secondo il seguente criterio: «nel caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della *vis attractiva* del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare».

Di conseguenza restano di competenza del giudice del lavoro le domande del lavoratore volte all'accertamento della pregressa esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una determinata qualifica e quel-

¹ Art. 24, co. 1 l.f.: «Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore».

² F.M. GIORGI, *Interferenza lavoristica sulla "vis attractiva" del foro fallimentare*, in <http://www.fondazioneforenserefirenze.it/uploads/ff/files/2014/2014.1/2014.05.05%20Fallimento%20e%20rapporto%20di%20lavoro/Convegno%20su%20Interferenza%20lavoro%20su%20vis%20attractiva.pdf>, p. 2: «Sono considerate azioni derivanti dal fallimento tutte quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito; tali sono ritenute anche le azioni di mero accertamento, se costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa, e quindi quando siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna o di accertamento dei crediti nei confronti del fallito».

³ Cass. civ. Sez. VI, 27 giugno 2013 n. 16264: «se il lavoratore agisce in giudizio chiedendo la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della *par condicio creditorum*» (conforme a Cass. n. 7129/2011 e Cass. n. 4051/2004).

⁴ Cass. civ. Sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4547 (conforme a Cass. civ. SS.UU., 3 ottobre 2006 n. 141; Cass. civ. Sez. lav., 11 gennaio 2007 n. 398; Cass. civ. Sez. lav., 1 giugno 2005 n. 11674; Cass. civ. Sez. lav., 23 luglio 2004 n. 13887).

le costitutive di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro, mentre le domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento del rapporto di lavoro o di declaratoria di illegittimità del licenziamento aventi funzione strumentale, subiscono l'attrazione nel foro fallimentare.⁵

Analogamente permane la competenza del giudice del lavoro anche per quelle domande dirette alla condanna dell'azienda al conseguente risarcimento dei danni, con pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, trattandosi di domanda consequenziale rispetto alle richieste principali relative alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento collettivo ed alla reintegrazione. In tali casi, infatti, non occorre ad una preventiva verifica secondo le regole della procedura fallimentare a tutela degli altri creditori non occorrendo alcun accertamento suppletivo del della pretesa creditoria, già quantificata dalla legge.

3. Stato di insolvenza e fallimento

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato in il proprio difetto temporaneo di giurisdizione ritenendo assimilabile la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza a quella di fallimento. A tal riguardo è d'uopo soffermarsi sulla differenza tra le due pronunce.

Lo stato di insolvenza è dichiarato dal Tribunale del luogo in cui l'impresa - avente i requisiti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 270/1999 (cd. legge Prodi bis) - ha la sede principale. Con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza si apre una fase preliminare della procedura finalizzata all'accertamento della sussistenza di un possibile risanamento economico dell'impresa rimesso ad un commissario giudiziale con la vigilanza del Giudice delegato.

Secondo il disposto di cui all'art. 13 d.lgs. n.

270/1999, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni, qualunque ne sia il valore, che derivano dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, comprese le azioni che derivino dalla dichiarazione medesima (es. le azioni revocatorie concorsuali o le cause inerenti l'accertamento del passivo) e quelle comunque influenzate dalla procedura (es. le azioni concernenti controversie relative a contratti in corso di esecuzione).⁶

Tra i poteri gestori del commissario giudiziale rientra quello di sostituirsi all'imprenditore nei giudizi, anche in corso, ove quest'ultimo è parte, analogamente a quanto accade nel corso della procedura fallimentare (ex art. 19, comma 3, d.lgs. 270/1999).

Inoltre come per la dichiarazione di fallimento quella dello stato di insolvenza comporta una serie di effetti nei confronti dei creditori che concorrono su tutti i beni dell'imprenditore,⁷ secondo le regole dettate dal capo V del titolo II della legge fallimentare.⁸

A tale fase può conseguire l'apertura del-

⁶ Cass. civ. Sez. lav., ord. 18 luglio 2007 n. 15964: «In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria, in base al disposto dell'art. 13 della legge n. 270 del 1999, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza; né sussistono ragioni, testuali o sistematiche, che consentano di desumere, in via di interpretazione, una diversa disciplina applicabile ai crediti di lavoro o a quelli agli stessi assimilabili».

⁷ Cass. civ. Sez. lav., ord. 09 ottobre 2006, n. 21634: «In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande con contenuto di condanna, comprese quelle di accertamento e condanna. Devono, però, ritenersi collegate alla procedura non soltanto le controversie che derivano direttamente dalla stessa e si basano su di essa, ma anche quelle che sono destinate comunque ad incidere sulla procedura concorsuale e come tali debbono necessariamente essere esaminate nell'ambito di quest'ultima per assicurarne l'unità e per garantire la parità tra i creditori».

⁸ L'accertamento del passivo segue le regole previste dalla disciplina del fallimento e prosegue nell'ambito di quest'ultimo nel caso venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore (ex art. 31, comma 2, d.lgs. 270/1999).

⁵ Trib. Crotone Sez. lav., 22/02/2006.

la amministrazione straordinaria (di natura amministrativa) - nell'ipotesi di possibile risanamento economico dell'impresa - ovvero la dichiarazione del fallimento dell'imprenditore.⁹

⁹ Cass. civ. Sez. III , 21 ottobre 2005, n. 20350: « Per azioni che derivano dal fallimento, a norma dell'art. 24 della cosiddetta legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), debbono intendersi - con principio estensibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria (attese la indiscutibile omogeneità di "ratio" sotto il profilo della tutela della "par condicio") - non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa».